

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3878

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Disposizioni per il recupero degli esami universitari nel caso di
rinuncia o di abbandono degli studi

Presentata il 7 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge prevede la possibilità, per coloro che abbiano rinunciato o abbandonato gli studi universitari, di ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti anche dopo molti anni.

Si tratta di una norma equa e giusta in quanto favorisce, soprattutto in termini economici, poiché il recupero degli esami sostenuti ha un onere molto elevato, le persone che intendono portare a compimento il loro percorso universitario.

La presente proposta di legge prevede, infatti, solo il pagamento di un contributo di segreteria di importo non elevato per il recupero degli esami sostenuti.

Si agevolano, pertanto, le persone che vogliono ultimare gli studi universitari per garantirsi un futuro lavorativo migliore, ma anche quelle che, per ragioni di puro interesse, vogliono riprendere tali studi, superando gli eventuali rigidi parametri fissati dalle università per ottenere il riscatto degli esami.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo studente che ha rinunciato o abbandonato gli studi universitari non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate e non è tenuto al pagamento delle eventuali tasse poste a suo debito.

2. A seguito della rinuncia o dell'abbandono degli studi universitari è comunque consentita la reinscrizione allo stesso corso di studi ovvero a un altro corso di studi anche presso un diverso ateneo.

3. Nei casi di cui al comma 2, è possibile chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti prima della rinuncia o dell'abbandono.

4. Qualora lo studente richieda, ai sensi del comma 3, il riconoscimento degli esami sostenuti, egli deve versare, presso la segreteria dell'ateneo al quale si iscrive, una tassa di diritto fisso pari a 200 euro.

5. Gli studenti di cui al comma 1, ai quali sono riconosciuti gli esami ai sensi del comma 3, non sono tenuti al pagamento di nessuna tassa.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a coloro che prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno rinunciato o abbandonato gli studi universitari.

